

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2006, n. 0306/Pres.

Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia).^(*)

(*) Si trascrive il testo dell'art. 9 del DPR. 5/9/2012, n. 0177/Pres. (B.U.R. 19/9/2012, n. 38) recante una disposizione transitoria relativa all'applicazione delle modifiche intervenute a partire dell'entrata in vigore del Regolamento stesso.

Art. 9

(Disposizione transitoria)

1. Per il 2012, le domande dirette ad ottenere il contributo di cui all'articolo 12 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 306/2006 sono presentate entro il 26 ottobre 2012.

2. Sono comunque fatte salve le domande già presentate, purché integrate entro il termine di cui al comma 1 degli elementi previsti dal modello approvato ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

TITOLO I

Disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica

CAPO I

Interventi per l'alfabetizzazione informatica dei cittadini del Friuli Venezia Giulia

Art.1

(Oggetto degli interventi)

1. L'Amministrazione regionale, in coerenza con le indicazioni del Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia), di seguito denominata legge, provvede all'attuazione degli interventi previsti dal comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge, mediante i seguenti tipi di sostegno finanziario:

- a) concessione di contributi a favore degli enti realizzatori di iniziative didattiche gratuite per l'apprendimento di nozioni informatiche di base;
- b) concessione di contributi individuali per l'acquisto di apparecchiature informatiche da parte dei cittadini del Friuli Venezia Giulia che abbiano partecipato a una delle iniziative didattiche finanziate ai sensi della lettera a).

Art. 2

(Destinatari delle iniziative didattiche)

1. L'ammissione alla frequenza delle iniziative didattiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) è riservata ai cittadini residenti nella regione che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:

- a) persone di età superiore a sessanta anni;
- b) popolazione femminile in condizione non professionale (casalinghe);
- c) popolazione occupata in attività lavorative nelle quali non è richiesto l'uso di strumenti informatici;
- d) persone appartenenti a categorie sociali svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche;
- e) detenuti.

2. L'appartenenza a una delle categorie di popolazione indicate al comma 1 è requisito necessario per la ammissione ai corsi. Il possesso del requisito è attestato direttamente da parte dell'interessato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), all'atto dell'iscrizione al corso.

Art. 3

(Requisiti delle iniziative didattiche)

1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono destinati al finanziamento di corsi di base:

- a) le cui caratteristiche didattiche appartengono a uno dei tipi descritti nell'allegato A;
- b) per ciascuno dei quali è prevista l'iscrizione di un numero di allievi non inferiore a dieci e di norma non superiore a venti;
- c) che comportano lo svolgimento di attività didattiche per una durata non inferiore a trenta ore.⁽¹⁾

(1) Parole sostituite da art. 1, DPR 24/3/2009, n. 081/Pres. (B.U.R. 8/4/2009, n. 14).

Art. 4

(Tipologia degli enti organizzatori e gestori delle iniziative didattiche)

1. L'organizzazione e la gestione dei corsi di cui all'articolo 3 è demandata all'iniziativa degli enti appartenenti a una delle categorie di seguito indicate, che accettano di collaborare alla realizzazione del Piano:

- a) istituzioni scolastiche, enti di formazione professionale e istituti universitari abilitati ad operare come "test center" accreditato ai fini del rilascio delle certificazioni European Computer Driving License, di seguito denominata ECDL, o di certificazioni equivalenti;
- b) istituzioni scolastiche, con particolare riguardo ai centri territoriali permanenti per l'educazione agli adulti, enti e istituti di formazione professionale, università degli studi, università della terza età e della libera età, in possesso dei seguenti requisiti

tecnici e organizzativi, equivalenti a quelli posseduti dai soggetti abilitati di cui alla lettera a):

- 1) disponibilità di un'aula attrezzata per l'informatica con almeno dieci postazioni individuali per gli allievi;
 - 2) presenza di due formatori qualificati, in possesso dei titoli per l'insegnamento dell'informatica nella scuola secondaria ovvero in possesso di esperienza pluriennale di insegnamento della medesima materia presso enti accreditati di formazione professionale;
- c) altri istituti e organismi pubblici e privati operanti nei settori dell'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti che, sulla base di una convenzione, si avvalgono della collaborazione e della consulenza tecnica dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

Art. 5

(Modalità di concessione dei contributi a sostegno delle iniziative didattiche)

1. Ai fini dell'individuazione degli enti organizzatori e gestori, delle iniziative didattiche e della disciplina dei rapporti tra gli enti stessi e l'Amministrazione regionale, la Direzione centrale competente in materia di istruzione⁽¹⁾ predisponde bandi, che sono emanati con decreto del Direttore centrale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Gli enti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 4, che intendono realizzare un'iniziativa con caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nei bandi, presentano domanda di partecipazione corredata dei seguenti elementi:

- a) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti tecnici e organizzativi prescritti;
- b) programma di svolgimento e durata dell'attività didattica prevista;
- c) indicazione del numero degli iscritti ad ogni attività didattica suddiviso per le categorie di soggetti indicate dall'articolo 2.

3. A conclusione dell'iniziativa didattica, ciascun ente di cui all'articolo 4 trasmette all'Amministrazione regionale l'attestazione del regolare svolgimento dell'attività, unitamente all'elenco degli allievi che hanno concluso il corso con una frequenza minima del 70 per cento delle ore totali previste, con separata indicazione di quelli ai quali è stato rilasciato il solo attestato di frequenza e di quelli che invece hanno anche partecipato alle attività di esame⁽²⁾.

4. Sulla base della documentazione di cui al comma 3, a ciascun ente gestore è concesso un finanziamento il cui importo complessivo è determinato come segue:

- a) una quota fissa a copertura degli oneri di docenza, direzione e organizzazione amministrativa dei corsi, per un importo pari a 1.700,00 euro per i corsi con durata di trenta ore elevabili a 2.000,00 euro per i corsi di 40 ore⁽³⁾;
- b) una quota aggiuntiva di 25,00 euro per allievo, per libri di testo e altro materiale didattico⁽⁴⁾;

b bis) una ulteriore quota aggiuntiva pari a 60 euro per gli allievi che partecipano all'esame. In caso di mancata presentazione dell'allievo all'esame tale quota sarà ridotta a 30 euro, a copertura del costo sostenuto per l'acquisto della skill card.⁽⁵⁾

-
- (1) Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 5/9/2012, n. 0177/Pres. (B.U.R. 19/9/2012, n. 38).
(2) Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 24/3/2009, n. 081/Pres. (B.U.R. 8/4/2009, n. 14).
(3) Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 24/3/2009, n. 081/Pres. (B.U.R. 8/4/2009, n. 14).
(4) Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 24/3/2009, n. 081/Pres. (B.U.R. 8/4/2009, n. 14).
(5) Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 24/3/2009, n. 081/Pres. (B.U.R. 8/4/2009, n. 14).

Art. 6

(Contributo individuale per l'acquisto di attrezzature informatiche)

1. Gli enti gestori dei corsi di base di cui all'articolo 3 comunicano all'Amministrazione regionale, entro il termine stabilito dai bandi, i nominativi degli allievi che hanno acquisito l'attestato di frequenza o di coloro che hanno anche partecipato alle attività di esame di cui all'articolo 5, comma 3⁽¹⁾.

2. A ciascuno degli allievi di cui al comma 1 è concesso un contributo per l'acquisto di attrezzature informatiche, entro il limite del 50 per cento della spesa sostenuta, elevabile al 75 per cento a favore delle persone a basso reddito individuate ai sensi del comma 3, entro il limite massimo di 750,00 euro.

3. La soglia di reddito per l'ammissibilità ai contributi quantificati mediante l'applicazione dell'aliquota maggiorata è fissata in sede di bando, con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente - I.S.E.E.

4. L'entità del contributo è determinata tenuto conto dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili a bilancio in relazione al numero dei soggetti di cui al comma 2.

5. Ai fini della concessione del contributo, l'Amministrazione regionale corrisponde a ciascuno dei soggetti di cui al comma 2, per il tramite dell'ente gestore del corso frequentato, un buono-acquisto di valore pari all'entità del contributo, personalmente intestato al beneficiario, da utilizzare in un'unica soluzione entro il termine indicato dal bando, per effettuare l'acquisto di attrezzature informatiche presso uno dei rivenditori del Friuli Venezia Giulia che hanno aderito all'azione promozionale definita dal Piano.

6. All'atto dell'acquisto, il titolare del buono è tenuto unicamente al versamento al rivenditore di una somma pari alla differenza tra il prezzo di vendita e il valore del buono.

7. L'Amministrazione regionale provvede al pagamento della somma corrispondente al valore del buono direttamente ai rivenditori autorizzati di cui all'articolo 7.

-
- (1) Parole sostituite da art. 3, DPRReg. 24/3/2009, n. 081/Pres. (B.U.R. 8/4/2009, n. 14).

Art. 7

(Rivenditori autorizzati)

1. I rivenditori di apparecchiature informatiche del Friuli Venezia Giulia che intendono collaborare alla realizzazione del Piano esprimono la propria adesione mediante presentazione alla Direzione centrale competente in materia di istruzione⁽¹⁾ di una dichiarazione con la quale si impegnano a partecipare all'azione promozionale dell'Amministrazione regionale nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, ed in particolare a:

- a) effettuare la vendita di personal computer portatili o da tavolo, nuovi di fabbrica, scelti da acquirenti che siano intestatari del buono-acquisto regionale di cui all'articolo 6, comma 5, e dotati di unità centrale e unità disco rigido interna, sistema operativo adatto a ospitare software applicativi di produttività o gestionali, predisposizione per accesso a Internet;
- b) praticare sul prezzo di vendita del prodotto, concordato sulla base della normale trattativa commerciale, uno sconto equivalente a quello indicato dal buono-acquisto presentato dall'acquirente, nel limite massimo indicato nel buono;
- c) ritirare il buono-acquisto presentato dall'acquirente previa verifica della coincidenza tra i dati identificativi forniti dall'acquirente, consistenti nel nominativo del beneficiario e nel codice numerico del buono-acquisto, e i corrispondenti dati forniti al rivenditore dall'Amministrazione regionale;
- d) trasmettere all'Amministrazione regionale copia delle fatture di vendita, unitamente agli originali dei corrispondenti buoni-acquisto, entro i termini indicati dal bando;
- e) utilizzare le procedure di comunicazione stabilite dall'Amministrazione regionale per l'identificazione delle operazioni di vendita effettuate in attuazione del Piano e per le modalità di accreditamento delle somme da ricevere dall'Amministrazione stessa a titolo di rimborso delle agevolazioni praticate ai beneficiari del contributo regionale.

2. I rivenditori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 sono inseriti in un elenco di rivenditori autorizzati che viene pubblicato sul sito internet della Regione.

(1) Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 5/9/2012, n. 0177/Pres. (B.U.R. 19/9/2012, n. 38).

CAPO II

Interventi per la dotazione e il potenziamento di postazioni informatiche attrezzate aperte alla fruizione pubblica

Art. 8

(Iniziativa ammissibili a contributo e beneficiari)⁽¹⁾

(1) Articolo abrogato da art. 7, DPRReg. 24/3/2009, n. 081/Pres. (B.U.R. 8/4/2009, n. 14).

Art. 9

(Tipologia delle spese ammissibili)⁽¹⁾

(1) Articolo abrogato da art. 7, DPRReg. 24/3/2009, n. 081/Pres. (B.U.R. 8/4/2009, n. 14).

Art. 10
(Presentazione delle domande)⁽¹⁾

(1) Articolo abrogato da art. 7, DPRReg. 24/3/2009, n. 081/Pres. (B.U.R. 8/4/2009, n. 14).

Art. 11
(Entità del contributo e modalità di erogazione)⁽¹⁾

(1) Articolo abrogato da art. 7, DPRReg. 24/3/2009, n. 081/Pres. (B.U.R. 8/4/2009, n. 14).

TITOLO II
Disposizioni per l'attuazione degli interventi per la dotazione tecnologica del sistema
scolastico regionale

CAPO I
Criteri e modalità di concessione dei contributi

Art. 12
(Oggetto e beneficiari degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 6 della legge sono attuati mediante la concessione alle istituzioni scolastiche di contributi sulle spese di investimento da esse sostenute per acquisire ed installare attrezzature informatiche, ivi comprese quelle di uso individuale,⁽¹⁾ dotate di sistemi di navigazione differenziata, di programmi applicativi e di sistemi di sicurezza, nonché per provvedere alla qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete.

(1) Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPRReg. 5/9/2012, n. 0177/Pres. /B.U.R. 19/9/2012, n. 38).

Art. 13
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, redatte in conformità al modello di domanda approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione e sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica interessata, sono presentate al Servizio competente in materia di istruzione entro il giorno 1 marzo di ogni anno, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale 7/2000.⁽¹⁾

1 bis. Ciascuna istituzione scolastica può presentare un'unica domanda, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate. Ogni domanda può avere ad oggetto più tipologie di iniziative.⁽²⁾

2. Le domande sono corredate dal preventivo analitico della spesa distinto per iniziativa⁽³⁾ prevista e dall'indicazione delle finalità dell'iniziativa, in rapporto agli obiettivi di arricchimento dell'offerta formativa e di miglioramento organizzativo e gestionale indicati dall'articolo 6, comma 2, della legge.

2 bis. (ABROGATO).⁽⁴⁾

2 ter. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, è determinato annualmente l'importo massimo della spesa ammissibile.⁽⁵⁾

(1) Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/9/2012, n. 0177/Pres. (B.U.R. 19/9/2012, n. 38).

(2) Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/9/2012, n. 0177/Pres. (B.U.R. 19/9/2012, n. 38).

(3) Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 5/9/2012, n. 0177/Pres. (B.U.R. 19/9/2012, n. 38).

(4) Comma abrogato da art. 5, c.1, lett. d), DPRReg. 5/9/2012, n. 0177/Pres. (B.U.R. 19/9/2012, n. 38).

(5) Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. e), DPRReg. 5/9/2012, n. 0177/Pres. (B.U.R. 19/9/2012, n. 38).

Art. 14

(Spese ammissibili ed entità del contributo)⁽¹⁾

1. Sono ammissibili a contributo, entro il limite massimo fissato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 2 ter:

- a) le spese aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di Lavagne Interattive Multimediali, di seguito LIM, conformi ai requisiti prescritti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) le spese aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di altre apparecchiature e attrezzature informatiche, dotate di sistemi e servizi di navigazione differenziata, e di programmi applicativi e di sistemi di sicurezza, ivi compresi quelli che utilizzano sistemi operativi open source;
- c) le spese per la qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete, ivi compresi anche gli eventuali servizi di consulenza ed assistenza tecnica previsti a supporto dell'intervento qualificativo.

2. L'entità del contributo è determinata in misura pari al cento per cento della spesa ammissibile.

(1) Articolo sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/9/2012, n. 0177/Pres. (B.U.R. 19/9/2012, n. 38).

Art. 15

(Criteri di priorità e limiti del contributo)⁽¹⁾

1. Al soddisfacimento delle domande di contributo riconosciute ammissibili si provvede mediante l'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- a) iniziative proposte da istituzioni scolastiche primarie e secondarie, aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di LIM, entro i limiti di cui al comma 3;
- b) iniziative proposte da istituzioni scolastiche primarie e secondarie, aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di apparecchiature e attrezzature informatiche diverse dalle LIM e di programmi applicativi e sistemi di sicurezza;
- c) iniziative proposte da istituzioni scolastiche con riferimento alle sole scuole dell'infanzia, aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di LIM o di altre apparecchiature e attrezzature informatiche e di programmi applicativi e sistemi di sicurezza;
- d) iniziative proposte presentate da istituzioni scolastiche aventi ad oggetto la qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete.

2. All'interno di ciascuno dei gruppi di iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e d), l'ordine di priorità delle stesse è determinato dal maggior numero di alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche rispettivamente proponenti; all'interno del gruppo di iniziative di cui al comma 1, lettera c), l'ordine di priorità delle stesse è determinato dal maggior numero di alunni iscritti nelle scuole dell'infanzia delle istituzioni scolastiche rispettivamente proponenti.

3. Nel caso delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), il contributo è limitato, per ciascuna delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie rientranti nelle seguenti categorie, alla copertura integrale delle spese relative alle attrezzature rispettivamente indicate:

- a) istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni iscritti inferiore o pari a 300: una sola LIM;
- b) istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni iscritti compreso fra 301 e 650: due LIM; qualora le medesime istituzioni scolastiche abbiano già ottenuto negli ultimi tre anni, da parte dello Stato, LIM o finanziamenti per la medesima finalità: una LIM;
- c) istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni iscritti superiore a 650: tre LIM; qualora le medesime istituzioni scolastiche abbiano già ottenuto negli ultimi tre anni, da parte dello Stato, LIM o finanziamenti per la medesima finalità: due LIM.

4. Ai fini dell'applicazione del disposto dei commi 2 e 3, si fa riferimento al numero degli alunni che risultano iscritti all'avvio dell'anno scolastico in corso.

(1) Articolo sostituito da art. 7, c. 1, DPR 5/9/2012, n. 0177/Pres. (B.U.R. 19/9/2012, n. 38).

Art. 16 (Modalità di erogazione)

1. All'erogazione del contributo si provvede a seguito della presentazione da parte del beneficiario, entro il termine stabilito con il decreto di concessione, della

documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

TITOLO III
Disposizioni finali

CAPO I
Norme transitorie e finali

Art. 17
(Norma transitoria)

1. In via di prima applicazione, le domande dirette all'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 12 sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Caratteristiche didattiche dei corsi di alfabetizzazione informatica

Corso di base di tipo A: Programma didattico finalizzato all'apprendimento delle nozioni informatiche di base, necessarie e sufficienti all'acquisizione della certificazione European Computer Driving License (di seguito denominata ECDL) "e-Citizen", come definita dalla Fondazione per la patente europea del computer, o di certificazioni equivalenti.

Si intendono a tal fine le seguenti nozioni:

- conoscenza degli essenziali componenti hardware e software del computer;
- gestione elementare di file e cartelle e di operazioni con icone e finestre sullo schermo;
- creazione di un semplice documento;
- navigazione internet: ricerca di informazioni in ambito definito ed esecuzione di semplici operazioni on-line;
- uso posta elettronica.

Corso di base di tipo B. Programma didattico finalizzato all'acquisizione delle nozioni di base, necessarie e sufficienti all'acquisizione della certificazione ECDL-Start, diploma intermedio della certificazione ECDL-Core, o certificazioni equivalenti.

A tal fine sarà necessario trattare quattro a scelta dei seguenti sette moduli:

- concetti di base della tecnologia dell'informazione;
- uso del computer e gestione dei file;
- elaborazione testi;
- fogli elettronici;
- basi di dati;
- strumenti di presentazione;
- reti informatiche (internet - posta elettronica).

Corso di base di tipo C.⁽¹⁾

(1) Parte abrogata da art. 6, DPRReg. 24/3/2009, n. 081/Pres. (B.U.R. 8/4/2009, n. 14).

Allegato B⁽¹⁾
(riferito all'articolo 8, comma 2)

(1) Allegato abrogato da art. 8, DPREg. 24/3/2009, n. 081/Pres. (B.U.R. 8/4/2009, n. 14).

Allegato C⁽¹⁾
(riferito all'articolo 8, comma 2)

(1) Allegato abrogato da art. 8, c. 1, DPREg. 5/9/2012, n. 0177/Pres. (B.U.R. 19/9/2012, n. 38).